

## 1. Introduzione

La distinzione tra **debiti di valuta** e **debiti di valore**, priva di riscontro nella disciplina unitaria delle obbligazioni pecuniarie dettata dal codice civile, è frutto di una elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata e risponde principalmente ad esigenze di giustizia sostanziale.

Elemento discretivo tra le due categorie non è l'oggetto della prestazione, che consiste pur sempre nella dazione di una somma di denaro, ma il momento in cui tale oggetto viene determinato.

La Corte di Cassazione ha efficacemente definito tale differenza, affermando che “le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro” (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza del 20 gennaio 1995, n. 634).

Dunque, oggetto dei **debiti di valuta** è *ab origine* una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1227 c.c. al principio nominalistico: le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull'importo oggetto della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata.

Nei debiti di valore, invece, l'obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l'equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l'oggetto della prestazione è *ab origine* diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari; le obbligazioni aventi ad oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono ontologicamente sottratte al principio nominalistico, perché l'importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell'obbligazione primaria sostituita e, pertanto, non può restare insensibile alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.

La categoria dei debiti di valore è nata dall'esigenza, di natura sostanziale, di sottrarre determinate tipologie di rapporti obbligatori agli effetti della rigorosa applicazione

del principio nominalistico, ogni qual volta questo appaia iniquo in relazione alla causa del credito.

Si pensi all'obbligazione risarcitoria conseguente ad illecito aquiliano – ipotesi tipicamente indicata come debito di valore – il cui oggetto primario dell'obbligazione non è il pagamento di una somma di denaro, ma il ripristino della situazione antecedente alla commissione dell'illecito: qualora non sia possibile procedere al risarcimento in forma specifica, l'autore dell'illecito è tenuto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione economica *quo ante*, mediante corresponsione di un importo monetario, stabilito attraverso l'apposita operazione di liquidazione, che costituisce l'equivalente in termini monetari del danno arrecato, tenendo in debito conto i fenomeni di svalutazione monetaria medio tempore verificatisi.

Pertanto, il rischio svalutazione monetaria grava sul creditore nei debiti di valuta, in virtù della precisa scelta legislativa dell'art. 1227 c.c. mentre nei debiti di valore grava, per ragioni di equità, sul debitore.

Un ulteriore profilo differenziale è rappresentato dal fatto che il debito di valore è illiquido; difatti, mentre nel debito di valuta la prestazione pecuniaria oggetto della obbligazione è generalmente determinata fin dall'origine, nel debito di valore è sempre necessario procedere alla quantificazione dell'importo dovuto, avuto riguardo al valore monetario reale.

## **2. Debiti di valuta**

### **2.1. Principio nominalistico**

Stante il disposto dell'art. 1277 c.c., l'applicazione del principio nominalistico comporta la sostanziale irrilevanza delle variazioni del valore reale del denaro, per cui, al momento della scadenza del termine di adempimento, il debitore si libera con il pagamento dello stesso importo originariamente dovuto, senza che abbiano incidenza quegli avvenimenti, eventualmente verificatisi *medio tempore*, produttivi di

un deprezzamento del denaro e, quindi, di una minorazione del suo potere di acquisto.

Tale principio subisce, tuttavia, deroghe di tre differenti tipi:

a) deroghe convenzionali: il principio nominalistico non può essere considerato alla stregua di un principio di ordine pubblico e, pertanto, non può di regola assumere valenza inderogabile, salvo che in risposta ad esigenze convenzionali (si pensi, ad esempio, all'art. 1, comma 4, del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 che, dettando la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, sanciva l'inefficacia delle clausole di adeguamento monetario dei canoni di affitto relativi ai contratti soggetti a proroga: norma ispirata a finalità antinflazionistiche e di tutela sociale).

E però, le clausole di rivalutazione monetaria, pur comportando un sostanziale avvicinamento dei debiti pecuniari ai debiti di valore, dovuto essenzialmente all'automatismo dell'operazione di adeguamento dell'importo, non possono incidere sulla radicale diversità fra le due categorie di debito: mentre nei debiti indicizzati è sufficiente calcolare la variazione della somma dovuta effettuando un'operazione meramente matematica di applicazione degli indici di rivalutazione, nei debiti di valore, invece, è necessario determinare il *quantum debeatur* mediante il complesso meccanismo costituito dalla valutazione (c.d. *aestimatio*) e dalla successiva liquidazione (c.d. *taxatio*) della prestazione dovuta.

b) deroghe legali:

- art. 3 della l. n. 218/1952 (che stabilisce un regime di periodica maggiorazione delle pensioni);

- legge n. 90/1953 (che contiene norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro);

- art. 5 e 6 della l. n. 898/1970 (che, in materia di scioglimento del matrimonio, impongono l'indicizzazione dell'assegno divorziale e di quello di mantenimento della prole, attribuendo al giudice il compito di fissare un criterio di adeguamento automatico);

- art. 24 della l.n. 392/1978 (abrogato dall'art. 14, comma 4, l. 431/1998) che prevedeva l'aggiornamento dei canoni di locazione in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

c) deroghe giudiziali: secondo un orientamento alquanto diffuso, l'intervento del giudice sull'equilibrio contrattuale deve essere considerato del tutto eccezionale, perché fonte di inevitabili incertezze nonché di possibili arbitri. Si sottolinea, peraltro, come comportando la svalutazione monetaria una sostanziale redistribuzione di ricchezza, debbano essere le parti, d'accordo fra loro, o il legislatore, d'imperio, a fissarne i limiti di applicazione e non il giudice.

L'unica norma che, nel nostro ordinamento, effettivamente consente al giudice di esercitare un sindacato sull'equilibrio economico contrattuale è quella che disciplina la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta. In applicazione dell'art. 1467 c.c., infatti, si ritiene che, in presenza di una inflazione eccezionale ed imprevedibile, si realizzino gli estremi della onerosità sopravvenuta, con conseguente possibilità di ottenere la risoluzione del contratto ovvero, in alternativa, l'offerta di *reductio ad aequitatem* delle condizioni squilibrate<sup>1</sup>.

## **2.2. Gli interessi**

Accanto al principio nominalistico, l'ordinamento giuridico italiano accoglie un altro fondamentale principio in materia di obbligazioni pecuniarie, quello della naturale fecondità del denaro, in base al quale si riconosce un'innata attitudine del denaro a produrre frutti civili, sotto forma di interessi (art. 820 c.c.). Essi trovano la loro giustificazione funzionale nella compensazione per sottrazione di liquidità ovvero nel vantaggio per liquidità monetaria conseguita dal soggetto obbligato al pagamento.

Autorevole dottrina (Ferrara) definisce gli interessi come “*prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurate ad una aliquota della stessa*”.

---

<sup>1</sup> cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/01/1995, n.369: la svalutazione monetaria, al pari di ogni altro accadimento dal quale derivi squilibrio tra le prestazioni contrattuali, può giustificare la risoluzione del negozio giuridico per eccessiva onerosità, ai sensi e nei limiti dell'art. 1467 c.c., qualora per la sua entità presenti i caratteri di imprevedibilità e straordinarietà.

Quattro sono, quindi, i caratteri fondamentali della obbligazione di interessi:

- omogeneità: l'obbligazione di interessi è essa stessa una obbligazione pecuniaria e, pertanto, sotto il profilo oggettivo, è omogenea alla obbligazione principale cui accede. Detta omogeneità (o fungibilità) vale a differenziare gli interessi da altri tipi di frutti civili, quali i canoni nelle locazioni e nelle enfiteusi;
- proporzionalità: gli interessi sono proporzionati, cioè quantificati in misura percentuale rispetto al capitale cui accedono e l'aliquota dovuta, detta tasso o saggio di interesse, può essere determinata in via legale o convenzionale;
- periodicità: gli interessi sono dovuti in ragione del decorso del tempo e maturano giorno per giorno (art. 821, comma 3, c.c.);
- accessorietà: gli interessi accedono necessariamente ad una obbligazione principale, al cui importo va commisurato proporzionalmente anche il loro ammontare. L'accessorietà, peraltro, attiene solo al momento genetico della obbligazione di interessi, nel senso che *“la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa e non esclude, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale”*<sup>2</sup>. L'autonomia funzionale dell'obbligazione di interessi è, inoltre, confermata positivamente dalla soggezione ad un proprio termine prescrizione (quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.) che non coincide con quello ordinario cui è, di regola, soggetta l'obbligazione principale.

### **2.3. Distinzione degli interessi in relazione alla loro funzione**

La *Summa divisio* intercorre tra interessi corrispettivi e moratori: i primi, espressione del principio di naturale fecondità del denaro, svolgono una funzione remuneratoria e costituiscono il corrispettivo dovuto dal debitore per il vantaggio che questi trae dalla disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore; gli interessi moratori,

---

<sup>2</sup> cfr. Cassazione civile, sentenza del 20 settembre 1991, n. 9800.

invece, assolvono ad una funzione risarcitoria, poiché presuppongono lo stato di mora del debitore e costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.

In dottrina e giurisprudenza si è soliti distinguere una terza categoria di interessi, quella degli interessi compensativi, i quali sono dovuti nei contratti di scambio, a titolo equitativo, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti: essi mirano, cioè, a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere in cambio la controprestazione<sup>3</sup>.

#### **2.4. Interessi corrispettivi**

L'art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti pecuniari liquidi – ossia determinati nel loro ammontare – ed esigibili – cioè non sottoposti né a termine né a condizione e, pertanto, soggetti ad immediato adempimento – producono interessi di pieno diritto.

La funzione remuneratoria va valutata, *ex latere creditoris*, come compenso per la temporanea privazione del godimento di una somma di denaro e la conseguente impossibilità di trarre, da quella somma, le presumibili utilità derivanti dai suoi possibili impieghi; *ex latere debitoris*, invece, va intesa come corrispettivo per la disponibilità di un capitale altrui e la relativa possibilità di trarne vantaggio.

La misura di tale corrispettivo è fissata forfetariamente dal legislatore, ex art. 1284 c.c., nel saggio legale di interesse.

La produzione di interessi di pieno diritto sta ad indicare che essi decorrono automaticamente dal preciso momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza del ritardo e senza che occorra, da parte del creditore, alcun atto di messa in mora.

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/10/2000, n.13275: gli interessi compensativi dovuti al venditore ex art. 1499 c.c. sul prezzo della cosa venduta e consegnata al compratore non sono ancorati né alla mora del debitore nel pagamento del prezzo, né alla scadenza della relativa obbligazione (ossia alla liquidità ed esigibilità del credito), essendo invece intesi, per esigenze equitative, a ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, compensando il venditore - creditore (del prezzo) che ha consegnato la cosa prima di ricevere la controprestazione.

## **2.5. Interessi moratori.**

La giurisprudenza ha chiarito che il principale tratto distintivo fra interessi corrispettivi e moratori sta proprio nella circostanza che mentre per i primi si prescinde sia dalla colpa del debitore nel ritardo nel pagamento che dalla sua costituzione in mora, colpa e *mora debendi* sono entrambe necessarie per la decorrenza degli interessi moratori, stante la principale funzione risarcitoria (art. 1224 c.c.).

Peraltro, l'atto formale di costituzione in mora del debitore che sia in ritardo non è necessario tutte le volte in cui si versi nelle ipotesi di mora *ex re* previste dall'art. 1219 c.c., con la conseguente automatica produzione degli interessi moratori (cfr. d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 concernente i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali).

## **2.6. Interessi compensativi**

Tali interessi trovano la loro base normativa nell'art. 1499 c.c.

In virtù del principio con sensualistico, espresso dall'art. 1376 c.c., il compratore acquista immediatamente la proprietà del bene compravenduto, al momento stesso della conclusione del contratto; se, come avviene di norma, egli acquista anche il possesso della cosa, ed ottiene una dilazione nel pagamento del prezzo, si trova a godere contemporaneamente dei vantaggi derivanti sia dai proventi del bene stesso sia dalla disponibilità della somma di denaro non ancora corrisposta al venditore; gli interessi compensativi sono, quindi, rivolti a ristabilire equitativamente l'equilibrio economico tra le posizioni dei contraenti, compensando il venditore, creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta e consegnata all'acquirente prima di ricevere la controprestazione.

Essi, dunque, hanno lo stesso fondamento degli interessi corrispettivi, assolvendo entrambi ad una funzione remunerativa, ma sono caratterizzati dall'essere dovuti per crediti non ancora esigibili.

Si discute se l'art. 1499 c.c. rappresenti una norma eccezionale o, invece, suscettibile di applicazione analogica<sup>4</sup>.

## **2.7 Cumulabilità di interessi moratori e rivalutazione monetaria.**

In base al disposto dell'art. 1224, comma 1, c.c., il debitore moroso deve corrispondere al creditore, a titolo di risarcimento del danno, gli interessi legali, anche se non dovuti precedentemente e senza bisogno che il creditore dimostri di aver sofferto un danno. Se prima della mora erano già dovuti interessi convenzionali in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

La norma, in sostanza, contiene una presunzione *iuris tantum* circa il *quantum* del danno patito, suscettibile di essere vinta dal creditore pecuniario attraverso la prova del maggior danno: il successivo comma 2 dell'art. 1224 c.c., infatti, attribuisce al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore, il diritto ad ottenere l'ulteriore risarcimento.

Premesso che il “*maggior danno*” di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. consiste, il più delle volte, nel deprezzamento che il denaro subisce nel lasso di tempo intercorrente fra la mora ed il pagamento tardivo, ci si è chiesti se interessi moratori e rivalutazione monetaria costituiscano distinte voci del danno da ritardo fra loro cumulabili.

In senso favorevole, alcune pronunce hanno ritenuto che interessi e rivalutazione fossero da riferire, rispettivamente, al lucro cessante ed al danno emergente, quali voci del medesimo danno, come tali cumulabili; in particolare, gli interessi moratori rappresenterebbero il lucro cessante presunto che il creditore avrebbe ricavato dall'impiego della somma dovutagli e, cioè, la perdita dei guadagni o delle altre utilità che egli avrebbe tratto se il debito fosse stato pagato tempestivamente; gli interessi moratori, pertanto, andrebbero tenuti distinti dal deprezzamento del denaro,

---

<sup>4</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. I, 06/07/1999, n.6967, con riferimento al preliminare di vendita a consegna anticipata: nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita, il promittente venditore non ha diritto agli interessi compensativi, ex art. 1499 c.c., per il periodo intercorrente tra la data della consegna del bene e quello della stipulazione del contratto definitivo prevista per la corresponsione del saldo del prezzo (quando la consegna immediata del bene sia avvenuta per una specifica clausola del contratto preliminare), mentre ha diritto agli interessi per il periodo successivo alla data prevista per detta stipulazione, sul presupposto, comunque, che sia provata la certezza e definitività del prezzo, anche se non ancora esigibile.



che costituisce un danno emergente, “*il cui risarcimento non assorbe detti interessi ma si aggiunge ad essi*”<sup>5</sup>.

Tale impostazione non è rimasta, tuttavia, immune da critiche:

- la corresponsione di interessi moratori sulle somme rivalutate comporterebbe la negazione del principio nominalistico e la realizzazione di una ingiusta duplicazione risarcitoria, finendo per trattare i debiti di valuta alla stregua dei debiti di valore (Di Majo)
- ritenere che oltre alla rivalutazione possano spettare anche gli interessi, i quali costituiscono a loro volta una forma di risarcimento, sebbene solo presuntiva, significherebbe liquidare due volte il medesimo danno (Bianca)
- interpretare l’art. 1224 c.c. come riferito al danno emergente ed al lucro cessante significherebbe darne una sostanziale *interpretatio abrogans*, in quanto meramente ripetitivo della norma generale contenuta nel precedente art. 1223 c.c., che disciplina il risarcimento del danno da inadempimento nelle obbligazioni in genere;
- vi è poi un’obiezione che fa leva sul dato letterale: quando nell’art. 1224, comma 2, c.c. il legislatore afferma testualmente che spetta un “*ulteriore risarcimento*” al creditore che dimostri di aver subito un “*danno maggiore*”, sembra riferirsi ad un *quid pluris* rispetto al danno forfettariamente liquidato nel comma 1, che non va assommato ad esso ma che ne costituisce soltanto una misura maggiore;

Sulla questione sono, infine, intervenute le Sezioni Unite le quali hanno stabilito che “*il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c. c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, 1° comma, c. c.*”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Cfr. Cassazione civ., sentenza del 6 giugno 1981, n. 3661.

<sup>6</sup> Cfr. Cassazione S.U., 1° dicembre 1989, n. 5299. Vedi anche Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1834 (nonché Cassazione civile, sez. II, 10 maggio 2000, n. 5988) onde: “*Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori accordati al creditore dall'art. 1224, comma 1, c.c. hanno funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in*

## 2.8. Prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

Nell'ambito della evoluzione giurisprudenziale possono distinguersi tre tappe:

a) prima tappa contraddistinta dalla necessità di una prova piena e rigorosa: nel primo periodo che va dalla fine degli anni '40 sino all'inizio degli anni '70, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la prova fornita dal creditore dovesse essere una prova piena e rigorosa, essendo questi tenuto a dimostrare rigorosamente il pregiudizio sofferto per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria; trattandosi, in particolare, del maggior danno da svalutazione monetaria il creditore aveva innanzi tutto l'onere di allegare l'effettiva verifica di un deprezzamento della moneta, sia nell'*an* che nel *quantum* e, in secondo luogo, doveva provare di aver subito un particolare pregiudizio per non aver potuto disporre tempestivamente del denaro dovutogli, parimenti sotto il profilo sia dell'*an* che del *quantum*.

Le critiche a tale impostazione sottolineavano come questa richiedesse una vera e propria *probatio diabolica* dal momento che era alquanto difficile, se non del tutto impossibile, dimostrare che, effettuando idonei investimenti, si sarebbero scongiurati gli effetti negativi della svalutazione

b) seconda tappa nella evoluzione giurisprudenziale contraddistinta dall'automatismo della rivalutazione monetaria<sup>7</sup>.

L'impostazione classica entra in crisi quando, a causa della crisi petrolifera degli anni '70 e del conseguente crollo della moneta nazionale, inflazione e svalutazione da fenomeni occasionali diventano endemici ed assumono proporzioni assai più rilevanti che in passato.

La Cassazione afferma, così, drasticamente il principio secondo cui la perdita del potere di acquisto della moneta realizza automaticamente un danno concreto e reale

---

*misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data spettano gli interessi sulla somma rivalutata, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno, e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta".* In senso negativo in ordine alla possibilità di cumulo, cfr. Cassazione civile, sentenza del 3.6.2009, n. 12828.

<sup>7</sup>Cfr. Cassazione 30 novembre 1978, n. 5679

del quale il creditore non deve fornire alcuna prova, perché la svalutazione costituisce, sotto questo profilo, un fatto notorio, la cui entità può facilmente desumersi da indici pubblicizzati di sicura attendibilità.

Anche tale orientamento suscita delle critiche che possono essere così schematicamente illustrate:

- sostanziale trasformazione dei debiti di valuta in debiti di valore;
- elusione del principio nominalistico;
- omogeneizzazione della categoria dei creditori (ciascun soggetto fa del denaro un uso tendenzialmente differenziato, in base alle proprie capacità patrimoniali ed alle attitudini dell'investimento e, quindi, subisce un pregiudizio di portata differente).

c) terza tappa nell'evoluzione giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. Unite, 4 luglio 1979, n. 3776) contrassegnato dalla applicazione di un regime di presunzioni legate alla categoria soggettiva di appartenenza.

Nella richiamata sentenza si legge che la scadenza del debito non può produrre alcuna diretta conseguenza sull'obbligazione pecuniaria in quanto tale, rimanendo essa pur sempre assoggettata, fino al momento del pagamento, al principio nominalistico e potendosi solo ipotizzare una obbligazione aggiuntiva che sorge dall'inadempimento e che ha per oggetto il risarcimento del danno previsto dall'art. 1224 c.c.; di conseguenza, il danno da svalutazione non si identifica con il fenomeno inflattivo, cioè con l'inflazione in sé, ma si configura in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che dalla stessa sono derivate al singolo creditore sicché il danno medesimo consiste nella lesione patrimoniale in concreto subita dal creditore per non aver potuto disporre della somma nel tempo in cui avrebbe dovuto essere pagato.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, ammesso la possibilità di utilizzare presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro coerenti con tali elementi, al fine di consentire una valutazione il più possibile soggettiva del danno medesimo, senza tuttavia rinunciare al ricorso a criteri generali

tali da permettere, ove possibile, una quantificazione forfettaria e da favorire la semplicità e speditezza della liquidazione.

All'uopo, le Sezioni Unite hanno individuato alcune categorie economiche socialmente significative di creditori ed, in particolare, quelle dell'imprenditore, del risparmiatore abituale, del modesto consumatore e del creditore occasionale<sup>8</sup>.

### **3. Debiti di valore**

#### **3.1. Criteri di liquidazione del debito di valore: compatibilità dell'obbligazione di interessi con la categoria dei debiti di valore con particolare riferimento alla ammissibilità del cumulo fra interessi e rivalutazione**

Nessuna difficoltà sorge in ordine alla produzione di interessi successivamente alla liquidazione del debito. Si ritiene, infatti, che l'operazione di liquidazione, la quale può avvenire sia giudizialmente che convenzionalmente, comporti la naturale conversione del debito di valore in debito di valuta.

Il problema centrale, allora, riguarda l'*an* ed il *quomodo* del calcolo di interessi sui debiti di valore per il periodo che va dal sorgere dell'obbligazione alla successiva

---

<sup>8</sup> Tale indirizzo è stato in seguito oggetto di alcune puntualizzazioni: cfr. Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 5 aprile 1986, n. 2368 per cui *“Con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, 2° comma, c. c., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare e ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; al fine dell'individuazione e quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza non può tradursi nell'applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili degli indici Istat o dal tasso corrente degli interessi bancari, né può implicare l'esonero dal suddetto onere di allegazione e prova, ma deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e condizioni della categoria cui appartiene il creditore, atteso che, esclusivamente alla luce di tali dati <personalizzati>, che l'interessato deve fornire sussistono i presupposti per una valutazione, secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro, e, quindi, degli effetti nel caso concreto della sua ritardata disponibilità; in particolare, e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell'attività imprenditoriale e del costo del prestito bancario; in favore del risparmiatore abituale, cioè di quello che sistematicamente investe in impieghi di risparmio il residuo non assorbito dai consumi, la utilizzazione come parametro dell'investimento che è solito effettuare; in favore del creditore occasionale, cioè di chi beneficia una tantum di una somma di un certo rilievo per la quale debba escludersi la destinazione al consumo, il raffronto con gli investimenti che si presentino più probabili, ivi incluso il deposito bancario; in favore del modesto consumatore, cioè di chi abitualmente spende il denaro per bisogni personali e familiari, il ricorso al criterio degli indici inflattivi, in quanto idonei ad evidenziare il maggior esborso per quei beni di consumo che non ha potuto acquistare, per l'inadempimento del debitore, alla data di scadenza dell'obbligazione”*.

liquidazione e, in definitiva, attiene alla tematica più generale relativa ai criteri da adottare per una corretta liquidazione dell'obbligazione.

Ora, in base alla tradizionale teoria della differenza, la responsabilità risarcitoria comporta l'obbligo di rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato, restituendo al suo patrimonio la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto lesivo: in quest'ottica, il danno corrisponde alla diminuzione patrimoniale determinatasi, che è data dalla "differenza" tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e il valore che esso presenterebbe se il fatto dannoso non si fosse verificato.

Partendo da siffatte premesse, la giurisprudenza, fino alla metà degli anni '90, ha costantemente utilizzato un metodo di liquidazione del danno fondato su di una triplice operazione: alla previa stima della diminuzione patrimoniale, effettuato con riguardo al valore del danno al momento della commissione dell'illecito (*aestimatio*), seguiva il successivo aggiornamento in termini monetari attuali del valore stimato (*taxatio*) e, infine, sulla somma rivalutata si computavano gli interessi, con decorrenza dalla data dell'evento produttivo di danno.

Nelle obbligazioni risarcitorie, in base al sistema delineato, la giurisprudenza finiva per riconoscere la piena cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria, giustificandola in relazione alla diversa funzione rispettivamente assolta: mentre gli interessi andrebbero corrisposti a titolo di lucro cessante, in quanto diretti a risarcire il mancato guadagno che sarebbe derivato al danneggiato dal tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene leso, la rivalutazione, invece, andrebbe imputata alla componente del danno emergente, che consiste nella perdita secca subita dal danneggiato e corrisponde al valore attualizzato del bene perduto.

Gli interessi sull'obbligazione risarcitoria venivano qualificati come compensativi in quanto, essendo diretti ad assicurare la completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, si facevano decorrere automaticamente dal giorno del fatto dannoso, al fine di "compensare" il danneggiato del ritardo che con cui poteva avvenire la liquidazione.

La ragione della creazione di tale categoria trovava giustificazione, altresì, nella difficoltà di qualificare giuridicamente i suddetti interessi come moratori, stante l'antico brocardo *in illiquidis non fit mora* nonché in ragione del mancato richiamo all'art. 1224 c.c. da parte dell'art. 2056 c.c.

La dottrina maggioritaria tende, invece, a qualificare tali interessi come moratori.

Da un lato, infatti, si nega l'attualità del principio *in illiquidis non fit mora* che, proprio in tema di obbligazioni risarcitorie, sarebbe contraddetto dal regime della *mora ex re* di cui all'art. 1219, comma 2, c.c., in base al quale la costituzione in mora non è necessaria quando il debito derivi da fatto illecito.

Dall'altro lato, proprio facendo leva sull'art. 1219 c.c., si ritiene che il mancato richiamo dell'art. 1224 c.c. da parte del 2056 c.c. non abbia alcun rilievo, perché l'art. 1224 c.c. assumerebbe il ruolo di norma generale riguardante il risarcimento del danno da mora e, dunque, sarebbe implicitamente richiamato dall'art. 1219 c.c.

Tale classificazione non è di poco momento giacché, partendo dalla considerazione che gli interessi compensativi costituiscono una componente del danno sotto il profilo del lucro cessante, in giurisprudenza si riconosce che essi possono essere attribuiti dal giudice anche d'ufficio e si ammette che la relativa istanza possa essere formulata dal danneggiato per la prima volta anche in appello, senza costituire domanda nuova ex art. 345 c.p.c., perché deve intendersi implicitamente formulata in primo grado con la generica domanda di risarcimento.

Anche la tesi del cumulo non è andata esente da critiche.

Secondo una prima obiezione, infatti, il danneggiato otteneva così una ingiustificata locupletazione, definita da alcuni con il termine di *overcompensation*, ulteriormente aggravata dall'innalzamento del saggio legale al 10% ed in netta disparità rispetto al creditore di debito di valuta.

### **3.2. Metodo “a scalare”**

Un correttivo alla teoria del cumulo è stato così introdotto dalle Sezioni Unite, nella “storica” sentenza del 17 febbraio 1995, n. 1712.

In detta decisione i Giudici di Piazza Cavour osservano che l'obbligazione risarcitoria deve ristabilire la posizione patrimoniale nella quale il danneggiato si sarebbe trovato se non vi fosse stato né l'illecito né il ritardo per la liquidazione del danno. Se il risarcimento è liquidato per equivalente, stante il richiamo dell'art. 2056 c.c. all'art. 1223 c.c., esso deve comprendere sia l'equivalente rivalutato del bene perduto (danno emergente) sia l'equivalente del mancato tempestivo godimento del controvalore monetario del bene (lucro cessante). La prima delle suddette voci di danno, infatti, soddisfa il credito relativamente alla sola perdita secca subita dal danneggiato, ma non comprende anche il mancato godimento dell'utilità che avrebbe potuto fornire il bene se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente.

A differenza che nell'obbligazione pecuniaria dove il danno è presunto *ex lege* (1224 c.c.), nell'obbligazione risarcitoria il danno è regolarmente composto dalle voci di cui all'art. 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante) e deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi o, eventualmente, anche mediante il ricorso a criteri equitativi da parte del giudice.

La Corte, in particolare, afferma che il ritardo a carico del debitore deve rapportarsi al momento in cui il controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente pagato. La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art. 1226 c.c. (criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento, il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi.

Pertanto, salva la prova concreta di un danno diverso e maggiore che il creditore riesca a fornire, il mancato guadagno può essere liquidato dal giudice sotto forma di interessi, i quali non vanno considerati alla stregua di un'obbligazione accessoria del credito ma costituiscono solo una modalità di liquidazione presuntiva ed equitativa del lucro cessante, cui il giudice può ricorrere.

Si esclude, però, che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere la somma rivalutata al momento della liquidazione, come avveniva in passato, poiché il mancato godimento della utilità, che il creditore avrebbe potuto trarre se il bene fosse

stato rimpiazzato immediatamente con la somma di denaro equivalente, va rapportato proprio al momento in cui quel controvalore avrebbe dovuto essere corrisposto – quello, cioè, in cui si è verificato l'illecito – e non al momento successivo della sua liquidazione.

Le Sezioni Unite concludono indicando, quale possibile criterio di liquidazione del mancato guadagno utilizzabile dai giudici di merito, quello del ricorso agli interessi – come detto non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale – da calcolarsi sulla somma originaria, corrispondente al valore del bene al momento del fatto lesivo, via via incrementata in base agli indici annuali di rivalutazione ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio<sup>9</sup>.

Una parte della dottrina ha, tuttavia, osservato che sebbene la regola affermata dalle Sezioni Unite impedisca il calcolo degli interessi sulla somma integralmente rivalutata, lo ammette comunque sulla somma via via rivalutata e, pertanto, conduce ugualmente ad una sostanziale rivalutazione degli interessi medesimi, in contrasto con la loro natura tipicamente pecuniaria.

L'errore di fondo in cui sarebbe incorsa la Cassazione consisterebbe nel ritenere che il danneggiato avrebbe conservato il bene integro e senza costi e, per il medesimo periodo di tempo, avrebbe anche percepito i frutti del suo equivalente pecuniario.

In definitiva, la nuova disciplina del saggio legale degli interessi dovrebbe escludere in radice il cumulo tra questi e la rivalutazione monetaria, atteso che la determinazione ministeriale del tasso legale già tiene conto del tasso di inflazione.

---

<sup>9</sup> In tal senso cfr., da ultimo, Cassazione civile, sentenza del 7 luglio 2009, n. 15928; conforme anche Cassazione, 10 marzo 2006, n. 5234.